

Bruxelles, 3.2.2022
COM(2022) 29 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda, rispettivamente, l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi o atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri o atti analoghi riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo sulle regole di origine

ALLEGATO

1. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE EUROPEA IN SEDE DI COMITATI TECNICI PER LA VALUTAZIONE IN DOGANA E PER LE REGOLE DI ORIGINE, ISTITUITI SOTTO GLI AUSPICI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE, PER QUANTO RIGUARDA, RISPETTIVAMENTE, L'ADOZIONE DI PARERI CONSULTIVI, COMMENTI, NOTE ESPLICATIVE, STUDI DI CASI, STUDI O ATTI ANALOGHI RIGUARDANTI LA VALUTAZIONE DELLE MERCI IMPORTATE A FINI DOGANALI A NORMA DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 E L'ADOZIONE DI PARERI CONSULTIVI, INFORMAZIONI E PARERI O ATTI ANALOGHI RIGUARDANTI LA DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE DELLE MERCI A NORMA DELL'ACCORDO SULLE REGOLE DI ORIGINE.

1.1. PRINCIPI

Nell'ambito dei comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane, l'Unione:

- a) promuove, contribuisce alla e facilita la valutazione delle merci importate a fini doganali e l'interpretazione e l'applicazione uniformi dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo sulla valutazione in dogana);
- b) promuove, contribuisce alla e facilita la determinazione dell'origine delle merci e l'interpretazione e l'applicazione uniformi dell'accordo sulle regole di origine (accordo relativo alle regole in materia di origine);
- c) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni o pareri su qualsiasi questione, o di atti analoghi del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine e garantisce che i pareri consultivi, i commenti, le note esplicative, gli studi di casi, gli studi, le informazioni o i pareri su qualsiasi questione, o atti analoghi, adottati da tali comitati tecnici, siano conformi rispettivamente all'accordo sulla valutazione in dogana e all'accordo relativo alle regole in materia di origine.
- d) garantisce che le misure adottate in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana siano coerenti con l'introduzione generale dell'accordo sulla valutazione in dogana e con le note interpretative di cui all'allegato I di tale accordo;
- e) promuove posizioni coerenti con le politiche e le migliori prassi dell'Unione, compreso l'obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell'UE, nonché qualsiasi altro impegno internazionale dell'Unione nel settore interessato.

1.2. CRITERI

Le posizioni che dovranno essere assunte a nome dell'Unione

- a) sono stabilite conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana, alla sua introduzione generale e alle sue note interpretative di cui all'allegato I per quanto riguarda la valutazione delle merci importate a fini doganali;
- b) sono stabilite conformemente all'accordo relativo alle regole in materia di origine per quanto riguarda la determinazione dell'origine delle merci;
- c) se del caso, tengono conto di quanto segue:
 - la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di valutazione in dogana delle merci e di origine delle merci;
 - gli strumenti precedentemente adottati dal comitato tecnico per la valutazione in dogana e dal comitato tecnico per le regole di origine e ancora applicabili,
 - le disposizioni giuridiche dell'Unione relative al valore in dogana delle merci e alla loro origine,
 - gli strumenti di orientamento relativi al valore delle merci a fini doganali sviluppati nel quadro della sezione relativa alla valutazione doganale del gruppo di esperti doganali;
 - gli strumenti di orientamento relativi all'origine delle merci sviluppati nel quadro della sezione relativa all'origine del gruppo di esperti doganali;
 - qualsiasi altro atto giuridico o orientamento relativo al valore in dogana e all'origine delle merci elaborato dal Consiglio o dalla Commissione.

1.3. ORIENTAMENTI

- a) L'Unione si adopera, se del caso, per sostenere l'adozione, in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana e di comitato tecnico per l'origine delle merci, di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, o atti analoghi riguardanti rispettivamente la valutazione delle merci importate a fini doganali e la determinazione dell'origine delle merci, al fine di garantire, a livello tecnico, un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'accordo sulla valutazione in dogana e dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.
- b) L'Unione propone e prepara, se del caso, gli strumenti di cui alla lettera a).

2. DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE EUROPEA IN SEDE DI COMITATI TECNICI PER LA VALUTAZIONE DOGANALE DELLE MERCI E PER LE REGOLE DI ORIGINE, ISTITUITI SOTTO GLI AUSPICI DELL'OMD, PER QUANTO RIGUARDA, RISPETTIVAMENTE, L'ADOZIONE DI PARERI CONSULTIVI, COMMENTI, NOTE ESPLICATIVE, STUDI DI CASI, STUDI O ATTI ANALOGHI RIGUARDANTI LA VALUTAZIONE DELLE MERCI IMPORTATE A FINI DOGANALI A NORMA DELL'ACCORDO SULLA VALUTAZIONE IN DOGANA, NONCHÉ DI PARERI CONSULTIVI, INFORMAZIONI E PARERI O ATTI ANALOGHI RIGUARDANTI LA DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE DELLE MERCI A NORMA DELL'ACCORDO RELATIVO ALLE REGOLE IN MATERIA DI ORIGINE.

1. Prima di ogni riunione del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per l'origine delle merci, durante la quale i due comitati sono chiamati ad adottare pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, o atti analoghi che hanno effetti giuridici per l'Unione, si adottano le misure necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni tecniche e di altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I. Al fine di preservare i diritti e gli interessi dell'Unione in seno all'OMD, la Commissione presta particolare attenzione alla disponibilità di documenti di lavoro conformemente alle norme procedurali del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per l'origine delle merci.
2. A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per l'origine delle merci di cui al punto 1, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione. Il Consiglio esamina i documenti della Commissione nel più breve tempo possibile.
Se il Consiglio non approva una parte specifica della proposta, la Commissione non presenterà una posizione dell'Unione al riguardo al comitato tecnico per la valutazione in dogana e al comitato tecnico per l'origine delle merci.
3. Nei casi in cui la posizione dell'Unione differisca nella sostanza dai pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi o atti analoghi proposti nel comitato tecnico per la valutazione in dogana o dai pareri consultivi, dalle informazioni e dai pareri o atti analoghi proposti nel comitato tecnico per l'origine delle merci, la Commissione esprime a nome dell'Unione la posizione secondo cui l'atto in questione non raggiunge il consenso necessario per essere adottato dal comitato tecnico per la valutazione in dogana o dal comitato tecnico per l'origine delle merci.
4. Al fine di preservare i diritti dell'Unione ed evitare una decisione su una questione su cui il Consiglio non sia in grado di raggiungere una posizione prima che i membri del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per l'origine delle merci siano invitati a esprimere la loro posizione definitiva sull'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, o atti analoghi, la Commissione chiede, a nome dell'Unione, che l'atto proposto continui ad essere esaminato in seno al comitato tecnico per la valutazione in dogana o al comitato tecnico per l'origine delle merci.
